



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2026, con il quale l'avv. Massimo Dell'Utri è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

DECRETA

Art. 1

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica e ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato avv. Massimo Dell'Utri, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

- a) le questioni relative alle politiche per gli italiani nel mondo;
- b) le questioni relative all'energia, all'ambiente e al mare;
- c) le questioni relative alle adozioni internazionali;
- d) le questioni relative ai diritti umani;
- e) le questioni relative al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
- f) le questioni relative all'Istituto Italo Latino Americano;
- g) le relazioni bilaterali con il Canada e con il Messico, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
- h) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'America centrale e dei Caraibi;

- i) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Oceania e del Pacifico;
- l) le questioni relative all'Artide e all'Antartide, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
- m) i ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;
- n) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:
 - a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
 - b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;
 - c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;
 - d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;
 - e) le questioni relative ai Balcani occidentali;
 - f) le questioni relative al Mediterraneo e ai Paesi del Nord Africa, del Vicino Oriente, della Penisola Arabica e del Golfo Persico, nonché alla Turchia;
 - g) le questioni relative agli Stati Uniti d'America, alla Repubblica popolare cinese e alla Federazione Russa;
 - h) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;
 - i) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti;
 - l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema;
 - m) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, SACE e Invitalia;
 - n) le questioni relative all'integrazione europea;
 - o) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - p) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 aprile 2026

IL MINISTRO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO TAJANI

In Data/On Date:
venerdì 24 aprile 2026 14:49:41